



Comunicazione UFRC 3/22

19 dicembre 2022

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima

1 Situazione iniziale

La modifica del codice delle obbligazioni svizzero (CO)¹ del 19 giugno 2020 e la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

2 Questioni di diritto transitorio in relazione alle modifiche del capitale azionario

2.1 Aumento del capitale azionario

Il nuovo diritto della società anonima comporta diverse modifiche nell'ambito dell'aumento del capitale azionario. Le questioni di diritto transitorio si pongono in relazione agli aumenti che saranno decisi dall'assemblea generale nel 2022, ma che non saranno notificati all'ufficio del registro di commercio prima del 2023.

Poiché le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 non contengono una regola specifica per l'aumento ordinario del capitale azionario, si applicano le regole generali dell'art. 1 delle disposizioni transitorie e degli artt. da 1 a 4 Tit. fin. CC. Gli effetti giuridici di fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto che vigeva al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Invece i fatti compiutosi posteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati da quest'ultimo, ad eccezione di quanto previsto dalla legge.

Pertanto, se la deliberazione d'aumento del capitale azionario viene presa dall'assemblea generale nel 2022, **l'intera procedura d'aumento del capitale azionario (deliberazione dell'assemblea generale, deliberazione del consiglio d'amministrazione, richiesta di**

¹ RS 220.

² RS 221.411.

iscrizione nel registro di commercio) è disciplinata dal vecchio diritto (a prescindere dal fatto che la deliberazione del consiglio d'amministrazione venga presa nel 2022 o nel 2023). Di conseguenza si applica il termine di tre mesi previsto dall'Art. 650 vCO, non è richiesta alcuna disposizione statutaria per gli aumenti mediante compensazione di crediti o conversione del capitale proprio liberamente disponibile, e l'assunzione di beni (prevista) rappresenta un caso di costituzione qualificata (rapporto d'aumento del capitale e attestazione di verifica, disposizione statutaria e iscrizione nel registro di commercio). **Il nuovo diritto si applica senza restrizioni a tutti gli aumenti di capitale azionario deliberati dall'assemblea generale dopo il 1° gennaio 2023.**

2.2 Riduzione del capitale azionario

Con il nuovo diritto della società anonima sono state modificate le disposizioni relative alla riduzione del capitale azionario e sono state introdotte nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda la diffida ai creditori (art. 653k nCO). Le questioni di diritto transitorio sorgono in relazione alle riduzioni che saranno decise dall'assemblea generale nel 2022, ma che non saranno notificate all'ufficio del registro di commercio prima del 2023.

Poiché le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 non contengono una regola specifica per la riduzione del capitale azionario, si applicano le regole generali dell'art. 1 delle disposizioni transitorie e degli artt. da 1 a 4 Tit. fin. CC. Gli effetti giuridici di fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto che vigeva al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Invece i fatti compiutosi posteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati da quest'ultimo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Pertanto, se la deliberazione di riduzione del capitale azionario viene presa dall'assemblea generale nel 2022, **l'intera procedura di riduzione del capitale azionario (deliberazione dell'assemblea generale, diffida ai creditori, deliberazione del consiglio d'amministrazione, richiesta di iscrizione nel registro di commercio) è disciplinata dal vecchio diritto** (a prescindere dalla data di pubblicazione della diffida ai creditori e a prescindere dal fatto che la deliberazione del consiglio d'amministrazione venga presa nel 2022 o già nel 2023). **Il nuovo diritto si applica senza restrizioni a tutte le riduzioni di capitale azionario deliberate dall'assemblea generale dopo il 1° gennaio 2023.**

3 Questioni di diritto transitorio nel diritto in materia di risanamento

La revisione del diritto della società anonima ha introdotto anche modifiche per quanto concerne il diritto in materia di risanamento (art. 725 e segg. nCO). A questo proposito, sorgono diverse questioni di diritto transitorio.

Poiché le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 non contengono disposizioni specifiche relative all'art. 725a nCO, si applicano le regole generali dell'art. 1 delle disposizioni transitorie e degli artt. da 1 a 4 Tit. fin. CC.

Di conseguenza, il nuovo diritto in materia di risanamento si applicherà interamente a partire dal 1° gennaio 2023. Pertanto, se il conto annuale al 31 dicembre 2022 presenta una perdita di capitale ai sensi dell'Art. 725a nCO, il consiglio d'amministrazione dovrà adottare le misure necessarie e il *conto annuale 2022* dovrà essere sottoposto a revisione limitata.

Si noti inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2023, le disposizioni sul rimborso della riserva da capitale legale (art. 671 cpv. 2 CO), la costituzione di riserve (art. 672 e segg. CO), la compensazione delle perdite (art. 674 CO), la determinazione dei dividendi (art. 675 cpv. 3 CO), ecc. si applicano senza limitazioni (**nessun trattamento speciale per quanto riguarda il conto annuale 2022**).

4 Accertamenti dei promotori/del consiglio d'amministrazione

Nell'ambito della costituzione (Art. 629 cpv. 2 n. 3 nCO) o dell'aumento di capitale azionario (Art. 652g cpv. 1 n. 3 nCO), i promotori, rispettivamente il consiglio d'amministrazione, devono accertare che i requisiti della legge, dello statuto e della deliberazione dell'assemblea generale in merito ai conferimenti sono adempiuti **al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, rispettivamente al momento dell'atto di accertamento**. Ciò crea certezza giuridica, in particolare nel caso in cui si faccia riferimento a una moneta estera (capitale azionario in moneta estera o conferimento in moneta estera), in quanto viene specificata la data di riferimento per il cambio della moneta. Le successive fluttuazioni dei tassi di cambio non devono essere prese in considerazione. **Gli accertamenti dei promotori o del consiglio d'amministrazione in merito alla costituzione o all'aumento di capitale azionario devono ora essere redatte in conformità al nuovo diritto.**

Se all'ufficio del registro di commercio vengono inoltrati atti pubblici contenenti ancora una *vecchia* formulazione (accertamento "che i requisiti legali e statutari relativi ai conferimenti effettuati sono soddisfatti"), **l'operazione non deve essere contestata e l'iscrizione deve essere effettuata sulla base dei documenti giustificativi presentati** (gli accertamenti non sono falsi, ma solo imprecisi, e il nuovo diritto si applica a prescindere dal fatto che la data determinante sia indicata negli accertamenti). **I notai sono invitati ad apportare le modifiche necessarie ai loro modelli di atti.**

5 Determinazione del grado di liberazione nell'ambito dell'aumento di capitale

Nel progetto preliminare di revisione del diritto della società anonima, è stata prevista l'abolizione della possibilità di una liberazione parziale nella società anonima.³ Poiché l'eliminazione di questa facoltà non forniva un quadro chiaro, si è deciso di mantenerla, non da ultimo a causa della situazione economica tesa e dei risultati poco chiari della valutazione dell'impatto normativo. Nella rielaborazione del progetto preliminare, l'adattamento dell'art. 650 cpv. 2 lett. 1 nCO sembra essere stato dimenticato; la nuova formulazione non contiene più l'obbligo di indicare l'importo dei conferimenti da versare. **Ovviamente, anche con il nuovo diritto della società anonima, l'assemblea generale deve determinare l'importo nominale totale o, se del caso, l'importo nominale massimo per il quale il capitale azionario deve essere aumentato, nonché l'importo dei conferimenti da effettuare.** Come nel caso della costituzione, il grado di liberazione deve essere indicato nello statuto, e il legislatore non ha previsto una delega al consiglio d'amministrazione da parte dell'assemblea generale; in caso contrario si

³ Cfr. l'art. 632 del progetto preliminare di modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) del 28 novembre 2014.

sarebbe dovuto introdurre una disposizione di delega come quella prevista dall'art. 650 cpv. 2 n. 3 nCO.

6 Documenti giustificativi da fornire

L'ordinanza sul registro di commercio stabilisce in diverse parti che come documento giustificativo deve essere fornito un atto pubblico (cfr. ad es. l'art. 43 cpv. 1 lett. a nORC). Si pone la questione se tutti i documenti allegati all'atto pubblico debbano essere inoltrati insieme a quest'ultimo (cfr. ad esempio art. 631 cpv. 2 nCO).

I documenti allegati all'atto pubblico devono essere anche inoltrati all'ufficio del registro di commercio unicamente se gli stessi sono esplicitamente menzionati nell'ordinanza sul registro di commercio (ad esempio, nel caso di una costituzione, lo statuto, la relazione sulla costituzione, l'attestazione di verifica, eventualmente l'attestazione bancaria ed eventuali contratti di conferimento in natura). **I documenti giustificativi non menzionati nell'ordinanza sul registro di commercio non devono invece essere inoltrati all'ufficio del registro di commercio, anche se sono allegati all'atto pubblico** (ad es. procure, schede di sottoscrizione, ecc.).

7 Firma della notificazione

Dal 1° gennaio 2021, il nuovo art. 17 ORC prevede che, salvo disposizioni legali contrarie della legge, la notificazione al registro di commercio deve essere firmata da una o più persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al loro diritto di firma, o da terzi con procura⁴.

Il periodo introduttivo dell'art. 17 cpv. 1 ORC prevede espressamente una riserva per il caso in cui una legge o un'ordinanza disciplini la competenza per la sottoscrizione della notificazione in modo diverso⁵. Con la revisione del diritto della società anonima, alcune di queste disposizioni, che ad esempio obbligano il consiglio d'amministrazione a notificare, sono state modificate o abrogate⁶. **In questi casi, si applica ora la regola generale dell'art. 17 ORC.** La legge contiene ancora alcune disposizioni che regolano la notificazione nell'ambito della società anonima, in deroga all'art. 17 ORC⁷. **In questo caso, quanto previsto dalla legge continua a prevalere.** È previsto che anche queste disposizioni vengano abrogate nel contesto dei futuri progetti di revisione, in modo che l'art. 17 ORC possa essere applicato senza limitazioni.

Infine, va indicato che **l'Ufficio federale del registro di commercio non intende pubblicare modelli di statuto** in relazione al nuovo diritto della società anonima. A questo proposito, facciamo riferimento al materiale degli uffici cantonali del registro di commercio.

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima il 1° gennaio 2023, si porranno diverse altre questioni interpretative. L'Ufficio federale del registro di commercio pubblicherà a

⁴ Cfr. Comunicazione UFRC 4/2020, p. 5.

⁵ Per l'elenco, vd. la Comunicazione UFRC 4/2020, p. 4.

⁶ Ad esempio, art. 652h, art. 653h e art. 720 vCO.

⁷ Ad esempio, art. 727a cpv. 5, art. 740 cpv. 2 e art. 746 CO, nonché l'art. 62 cpv. 5 ORC e varie disposizioni nella legge sulla fusione.

tempo debito delle nuove comunicazioni per garantire un'applicazione del diritto il più uniforme possibile all'interno dei cantoni.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin